



Oggetto: responsabilità del liquidatore

**Conclusioni dell'attore**

voglia l'adito Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze,

**nel merito:**

- 1) accertare e dichiarare la responsabilità anche a' sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2489 e 2495 c.c. del sig. **B** ...e nella sua qualità di liquidatore di **A** Srl in liquidazione per i fatti tutti commissivi ed omissivi quali indicati in atti e per gli ulteriori che dovessero emergere in istruttoria;
- 2) condannare conseguentemente il convenuto a risarcire al Fallimento di **A** Srl in liquidazione, in persona del Curatore, Rag. ..., il danno da detti fatti derivato liquidandone l'ammontare, secondo i criteri anch'essi indicati in atti, nella somma di € 141.658.12, o in quella comunque diversa anche maggiore che si determinerà in corso di causa;
- 3) maggiorare le somme dovute dal convenuto per interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
- 4) condannare il convenuto a rifondere al Fallimento attore spese, e competenze del presente giudizio;

In via istruttoria: come da memoria ex art 183 VI comma n.2 e 3 c.p.c

**Conclusioni del Convenuto**


1. Per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto siano rigettate le domande svolte avverso l'odierno concludente;
2. Spese e compensi di causa comunque rifuse interamente con distrazione a favore del sottoscritto procuratore avendo anticipato le prime e non percepito i secondi.

In via istruttoria come da memoria ex art 183 VI comma n. 2 c.p.c.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Fallimento **A** in liquidazione ha convenuto in giudizio **B** premettendo che la società era stata costituita nell'ottobre del 2005, che già nei primi anni di attività essa presentava criticità, che il bilancio di esercizio 2006 presentava una





perdita di € 81.635,00 e che il patrimonio netto della stessa risultava completamente azzerato con la perdita di € 392.391,00 risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2007. Ha poi esposto che in tale contesto erano stati deliberati in data 27.12.2007 la messa in liquidazione della società e la nomina di **B** quale liquidatore; ha precisato che non aveva rinvenuto nella documentazione contabile e nel Libro Inventari la situazione dei conti alla data di scioglimento della società né un rendiconto sulla gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e ha dato atto che il Fallimento era stato dichiarato solo il 25.8.2009 a seguito di istanze di fallimento presentate da creditori.

Ciò esposto ha poi asserito che il liquidatore **B** si era reso inadempiente agli obblighi e ai doveri sullo stesso gravanti in qualità di liquidatore della società fallita poiché aveva proceduto alla liquidazione senza redigere un piano di liquidazione ed attuando una liquidazione di fatto del patrimonio sociale a favore di alcuni soltanto dei creditori sociali in violazione della *par condicio creditorum*. Egli aveva in particolare favorito le banche tanto che con Banco Popolare di Marostica la società era passata da un'esposizione debitoria di € 169.381,00 all'1.1.2008 ad € 1.996,82 al 31.12.2008 e con Banca Antonveneta aveva azzerato al 31.1.22008 la precedente esposizione debitoria di € 14.421,00; per contro la esposizione debitoria per IVA, ( nonostante il privilegio ex art 2778 cc ) era passata nei bilanci da € 3.307,00 al 2007 ad € 51. 823,00 al 31.12.2008 e a 54.212,00 nel modello Unico/2009. Inoltre in bilancio al 31.12.2007 vi erano rimanenze per € 274.117,00 azzerate al 31.12.2008; ha ribadito che il comportamento del liquidatore che aveva favorito alcuni creditori a scapito di altri aveva determinato pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditori di **A** 1 s.r.l. e che a fronte di una sostanziale insussistenza di attivo vi era insinuazione di crediti per l'importo di € 141.658,12.

Ha altresì affermato che sussisteva responsabilità del liquidatore per aver ritardato il fallimento della società non provvedendo a depositare istanza di fallimento in proprio benchè la perdita del patrimonio netto fosse già al 31.12.2007 pari ad € 246.118,001



osservando che l'obbligo del liquidatore di agire con diligenza avrebbe dovuto esplicarsi nel "divieto di continuare a gestire la società, seppur in un'ottica liquidatoria in una situazione di dissesto"; ha asserito che ciò aveva comportato oltre che l'aggravarsi del dissesto, ( il patrimonio netto alla data del fallimento risultava pari a - € 513.190,00) anche il decorso dei termini per l'eventuale azione revocatoria avverso pagamenti effettuati verso i creditori chirografari.

Infine ha lamentato che il liquidatore aveva ommesso la tenuta della contabilità relativa all'esercizio 2009.

Ha asserito che in forza di quanto sopra il  $\beta$  era tenuto al risarcimento nei confronti della Curatela del danno cagionato, indentificato dall'attore in somma non inferiore ad € 141.658,12 pari al passivo del Fallimento.


Ha formulato pertanto le conclusioni trascritte in premessa

Si è costituito  $\beta$  affermando di essersi adoperato con costanza e diligenza per effettuare la attività liquidatoria tanto che il magazzino era stato integralmente liquidato. Ha poi affermato che la gran parte del denaro che veniva incassato dalla vendita promozionale affluiva per il tramite di pagamenti elettronici o di assegni nei conti correnti esistenti presso le banche le quali avevano poi trattenuto le somme accreditate e non le avevano rese disponibili se non in minima parte. Ha sottolineato che con le disponibilità liquide di cui era riuscito ad entrare in possesso, rappresentate dai pagamenti per contanti e dalla minima disponibilità concessa dalle banche, aveva pagato i dipendenti e i relativi contributi maturati al 31.12.2007.

In ogni caso ha affermato che la asserita violazione della *par condicio*, frutto non di una scelta ma di imposizione degli istituti bancari, non aveva cagionato alcun danno alla procedura concorsuale in quanto le somme ricavate dalla svendita erano state tutte integralmente utilizzate per il pagamento di creditori sociali

Quanto al fatto di aver ritardato il fallimento ha asserito che era stato proprio a causa della situazione patrimonialmente grave in cui versava la società che l'assemblea dei soci aveva messo in liquidazione la società stessa ed era stata grazie alla sua attività





liquidatoria, posta in essere con la svendita dei mobili che era durata quasi un anno, che il magazzino era stato monetizzato e la società aveva potuto pagare in gran parte i propri creditori sociali migliorando la propria situazione patrimoniale. Ha negato che la sua attività liquidatoria avesse aggravato il dissesto della società come risultava comparando la posizione debitoria netta al 31.12.2007 – 31.12.2008 con quella risultante dai debiti ammessi al passivo fallimentare.

Ha contestato infine anche la quantificazione degli asseriti danni oggetto della richiesta risarcitoria e ha chiesto il rigetto delle domande attoree

Con la seconda memoria ex art 183 VI comma c.p.c il Fallimento ha dedotto (v pag 3 della memoria) che parte convenuta *“ben lungi dallo svolgere un'attività di mera liquidazione dei cespiti aziendali ha protratto anche, contrariamente agli obblighi sulla medesima rinvenienti, l'attività di impresa caratteristica della società provvedendo ad acquisire nuove commesse e nuovi ordini...”*; controparte ha eccepito la inammissibilità di detta nuova allegazione.

All'esito del deposito delle memorie ex art 183 VI comma c.p.c., fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c per conclusionali e repliche.

Premette il Tribunale che sussiste la responsabilità del liquidatore nel caso in cui, avuto contezza di una situazione di disavanzo tra debiti e crediti tale da far ritenere ragionevolmente che detta situazione non consenta la soddisfazione dei creditori tutti, egli abbia ommesso di effettuare una gestione liquidatoria secondo i criteri di cui all'art. 2741 c.c. e quindi secondo il principio della *par condicio creditorum* (v. anche Tribunale di Milano sentenza del 6.8.2014); nella fattispecie risulta che a fronte del grave disavanzo già evidenziato dal bilancio dell'esercizio 2007 lo stesso liquidatore ha abbia affermato nelle dichiarazioni rese al Curatore del Fallimento (v. doc 10 attoreo) di non aver fatto un piano di liquidazione ma di aver pagato le *“spese correnti e un po' di arretrato di banche e fornitori”*. Risulta poi dai documenti contabili dimessi dalla attrice che il **B** ha pressochè azzerato i debiti verso le banche e ciò non solo



attraverso il meccanismo indicato dal B (v ad esempio doc 34 -39 che attesta le diverse le modalità con cui è stato estinto il finanziamento in chirografo concesso da Antonveneta nel 2006), omettendo gli accantonamenti per il TFR dei dipendenti, e il pagamento di debiti (privilegiati) verso l'erario e l'Istituto previdenziale (v. doc. da 40 a 46 attoreo).

La violazione della *par condicio creditorum* non è però sufficiente a fondare la condanna risarcitoria nei confronti del Fallimento.

Il curatore ai sensi dell'art 146 LF è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società cumulando in sé l'art 146 L.F. le diverse azioni di responsabilità e dunque sia l'azione sociale, sia l'azione dei creditori sociali quest'ultima a tutela della massa dei creditori e non dei singoli specifici creditori (la qualificazione data dal Fallimento alla domanda ex art 2495 c.c. è incongruente rispetto alle domande qui esercitate, non venendo in rilievo una ipotesi di estinzione della società per cancellazione ma la diversa fattispecie del Fallimento, le cui azioni sono regolate sotto i profili di cui qui trattasi appunto dall'art 146 LF.).

Nella fattispecie non viene addebitato al liquidatore di aver operato "distrazioni" atte a costituire danno per la massa dei creditori ma di aver effettuato pagamenti preferenziali: detti pagamenti preferenziali sono però idonei a recare pregiudizio ai singolo creditori i cui crediti ad es, privilegiati, non risultino essere soddisfatti (in luogo di quelli non privilegiati e soddisfatti) e non alla massa indistinta dei creditori.

Come ben osservato (v. Corte d'Appello Genova del 10.7.2015) la soddisfazione di un creditore al posto di un altro, che a ciò sia legittimato secondo la corretta graduazione dei crediti, può tutt'al più generare una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori, ma non anche un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso, che mantiene comunque la medesima consistenza anche in caso di pagamento preferenziale, qualunque sia il creditore beneficiato dal pagamento lesivo della *par condicio* tra quelli aventi diritto di partecipare al concorso" (v. anche Tribunale





ca Milano 18.1.2011 secondo cui “ *La lesione della par condicio creditorum conseguente al pagamento preferenziale di un creditore al posto di un altro può tutt'al più generare una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori ma non anche un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso, la quale mantiene comunque la medesima consistenza anche in caso di pagamento preferenziale, qualunque sia il creditore beneficiato dal pagamento lesivo della par condicio tra quelli aventi diritto di partecipare al concorso; ne consegue che il curatore non è legittimato ad agire per il ristoro del danno subito direttamente ed individualmente dal singolo creditore*”). La domanda fondata sui pagamenti preferenziali va dunque rigettata per difetto di titolarità della relativa pretesa risarcitoria in capo al Fallimento

La allegazione secondo cui il liquidatore avrebbe generato danno per la ritardata dichiarazione di fallimento è poi una allegazione del tutto generica, poiché il Fallimento su cui gravava il relativo onere non ha in alcun modo dedotto, entro il termine ultimo per le deduzioni assertive (e dunque entro il termine concesso per il deposito della prima memoria ex art 183 VI comma n.1 c.p.c.) in quale modo il protrarsi delle operazioni di liquidazione avrebbe causato danno, essendosi limitato a lamentare la prosecuzione della attività liquidatoria in una situazione in cui avrebbe dovuto esser richiesto il fallimento ed essendosi limitato ad invocare il passivo fallimentare quale danno, senza fornire specifici elementi da cui desumere il nesso di causa tra detta condotta di protrazione della liquidazione e il danno lamentato. Anche la affermazione del decorso dei termini per le revocatorie è stata svolta in modo del tutto generico, senza allegare quali fossero gli specifici pagamenti revocabili, e senza specificamente allegare quali fossero gli elementi costitutivi delle azioni revocatorie che avrebbero presumibilmente consentito l'accoglimento delle relative azioni qualora tempestivamente proposte.

Nella seconda memoria ex art 183 VI comma c.p.c inoltre, a preclusioni assertive già maturate, il Fallimento ha modificato le proprie allegazioni affermando, per la prima



volta, che il liquidatore avrebbe non solo protratto la liquidazione ma anche svolto attività gestoria "caratteristica" e non "liquidatoria"; all'uopo ha prodotto doc. n.17 a n. 32.

La allegazione è oltre che inammissibile perché tardiva, anche non adeguatamente provata. I documenti prodotti dal Fallimento da sub 17 a sub 20 constano di fatture emesse dalla società. *A* in bonis e/o documenti di trasporto del periodo gennaio- aprile 2008. Da alcuni di detti documenti risulta che gli ordini erano stati conferiti ancora nel 2007 (sicché si tratta di evasione di ordini già acquisiti dalla società prima della messa in liquidazione); da altri risulta che si tratta di ordini acquisiti successivamente ma non vi sono sufficienti specifici elementi che consentano di far ritenere che si tratti di vera e propria nuova attività gestoria o non piuttosto di ordini acquisiti nell'ambito della attività di dismissione delle rimanenze. Non solo del resto non vi sono elementi nel senso di cui sopra ma vi sono addirittura elementi di segno contrario: ad esempio, la fattura n. 49/08 (doc. 17) reca sì la indicazione di ordine del 29.1.08 e dunque la indicazione di un ordine acquisito durante la liquidazione ma nella descrizione degli articoli si parla ad esempio di "*Wardrobe da sala mostra/sala occasioni*", di "*struttura armadio porta destra rotta*" di "*Wardrobe vetro strisciato sala mostra*" ecc.; anche la fattura n. 52, che reca numero di ordine sempre 29.1.2008, nella descrizione articoli parla di "*Chaise longue tessuto sporco*", "*Coffee table coffe oaks sala mostra*" ecc.

I documenti da n. 21 a n. 32 a loro volta sono integrati da fatture emesse da terzi nei confronti della società *A* s.r.l. (anche relativi ad acquisti di prodotti di arredamento o di componenti di prodotti di arredamento), documenti di trasporto, fatture relative a diritti doganali ecc.; anche per tali documenti, avente datazione per lo più a ridosso dell'inizio della liquidazione però non sono stati provati specifici elementi che consentano di far ritenere che si tratti di vera e propria nuova attività gestoria e non piuttosto di acquisti relativi ad ordini già fatti prima della liquidazione o di attività necessaria per l'evasione di ordini già acquisiti da clienti prima della liquidazione.





Anche in parte qua la domanda va dunque rigettata.

Da ultimo va poi rilevato in termini generali che la mera irregolare o incompleta tenuta della contabilità sociale, pur potendo essere espressione di responsabilità non necessariamente comporta, di per sé, la verifica di un danno risarcibile, dovendo sempre chi agisce per ottenerne il ristoro allegare e provare che tale inadempimento ha cagionato pregiudizio patrimoniale alla società o ai creditori. In particolare con sentenza a Sezioni Unite n. 9100 del 6.5.2015 la Corte di Cassazione ha precisato che nell'azione di responsabilità verso gli organi sociali (principio estensibile anche alla responsabilità verso i liquidatori) debbono essere allegati gli specifici inadempimenti forieri di danni e che il mancato rinvenimento delle scritture contabili non giustifica *sic et simpliciter* la applicazione nella determinazione del danno del criterio dell'intero passivo fallimentare fermo restando che *"se la mancanza delle scritture contabili rende difficile per il curatore una quantificazione e prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art 1226 c.c e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa"*..

Nella fattispecie non vi è prova che la parziale tenuta della contabilità segnatamente per i primi mesi del 2009 sia *ex se* produttrice di danno.

Conclusivamente le domande attoree vanno rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- 1) Rigetta le domande attoree
- 2) Condanna il Fallimento attore a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in € 7.795,000 per competenze, oltre spese generali IVA e CPA con distrazione a favore del difensore del convenuto che si è dichiarato antistatario





Sentenza n. 3349/2016 pubbl. il 15/12/2016

RG n. 6928/2014

Repert. n. 6678/2016 del 15/12/2016

Deciso in Venezia il 30.11.2016

Il Presidente rel ed est

Dott Liliana Guzzo

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)





Sentenza n. 3349/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 6928/2014  
Repert. n. 6678/2016 del 15/12/2016

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)





[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)